



## COMUNE DI LORETO APRUTINO

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 73 DEL 10/07/2018

**OGGETTO:** Ricorso al TAR Abruzzo ex art. 31 del D.Lgs. 104/2010 e dell'art. 19, comma 6-ter, della legge 241/1990 promosso dalla Sig.ra Colantonio Rita contro il Comune di Loreto Aprutino e nei confronti del Sig. Caldarale Zopito – Incarico giudiziale.

L'anno duemiladiciotto, addì dieci, del mese di Luglio alle ore 17:00, presso la SEDE DELLA GIUNTA, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Presidente STARINIERI GABRIELE.

All'appello nominale risulta:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	STARINIERI GABRIELE	SI
VICE SINDACO	DI FERMO GIANNI	--
ASSESSORE	MASCIOLI MARIA	SI
ASSESSORE	D'AMICO ROCCO	SI
ASSESSORE	DI MARTILE ANTONELLA	--

Presenti n° 3 Assenti n° 2

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa DIODATI FRANCESCA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il STARINIERI GABRIELE, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

PREMESSO che:

- in data 21/06/2018 con atto acquisito al protocollo generale del Comune n. 8668 è stato notificato da parte dell'Avv. Anna Olivieri e dell'Avv. Raffaella Cantagallo ricorso datato 11/06/2018 inoltrato presso il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo – Sezione di Pescara ex art. 31 del D.Lgs. 104/2010 e dell'art. 19, comma 6-ter, della legge 241/1990 per conto della Sig.ra Rita COLANTONIO contro il Comune di Loreto Aprutino e nei confronti del Sig. Zopito Caldarale, per la *"dichiarazione di illegittimità del silenzio inadempimento dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 31, D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104, cod. proc. amm., e dell'art. 19, comma 6-ter, della legge 241/1990, alla diffida inoltrata in data 31/07/17 dalla ricorrente. Per l'accertamento dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l'adozione di un provvedimento espresso e per il risarcimento del danno da ritardo"*;
- la vicenda da cui trae origine il ricorso anzidetto è stata già oggetto di precedenti deliberazioni della Giunta Comunale quali la n. 33 del 29/08/2013 e la n. 42 del 28/04/2016, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato;
- in particolare con la deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 28/04/2016 ad oggetto *"Colantonio Rita / Caldarale Zopito: Proprietà site in Loreto Aprutino alla Via Roma nn. 1 e 3 – Incarico stragiudiziale"* era stato affidato incarico stragiudiziale a legale di fiducia dell'Amministrazione Comunale affinché il medesimo valutasse la correttezza dell'azione amministrativa svolta nell'ambito della vicenda, nonché individuasse le eventuali azioni da intraprendere per dare legittima conclusione alla medesima;

PRESO ATTO che la vicenda non ha evidentemente avuto conclusione in sede stragiudiziale, visto il ricorso in oggetto promosso dalla Sig.ra Rita Colantonio dinanzi al TAR Abruzzo – Sezione staccata di Pescara;

RITENUTO pertanto necessario, al fine della tutela delle ragioni e degli interessi dell'Ente, resistere nel procedimento giudiziario promosso dalla suddetta Sig.ra Rita Colantonio dinanzi al TAR Abruzzo – Sezione di Pescara;

RILEVATO che:

- il Comune di Loreto Aprutino non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessaria l'affidamento di un incarico legale;
- l'art. 17 del D.lgs. n.50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, *"la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii."*
- la suddetta norma va coordinata con l'art.4 dello stesso D.lgs 50/2016 il quale prevede che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di *"economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità ..."*

DATO ATTO che per quanto sopra si rende necessario procedere senza indugio con l'individuazione del legale da incaricare per la difesa delle ragioni dell'Ente nel procedimento in oggetto;

VISTO che il Comune di Loreto Aprutino non dispone di un elenco di professionisti per l'affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio per cui si ritiene necessario nel caso specifico far riferimento ai principi generali di cui all'art. 4 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO che l'Avv. Mirco Acciavatti del foro di Pescara, sentito per le vie brevi ha dato la propria disponibilità all'assunzione di detto incarico, e che lo stesso offre adeguata garanzia di professionalità, di serietà ed esperienza nella materia di che trattasi;

RITENUTO, quindi, necessario ed opportuno, al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale costituirsi nel sopraccitato giudizio, per i motivi sopra esposti, per sostenere le ragioni di questa Amministrazione comunale, autorizzando il Sindaco ad incaricare il sopra indicato professionista;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il D.Lgs n. 165/2001;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;

RICHIAMATA la normativa e gli atti citati in premessa;

Con voti favorevoli unanimi palesi, resi per alzata di mano;

#### **DELIBERA**

1. **CONSIDERARE** le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **AUTORIZZARE** il Sindaco ad incaricare, per la fase giudiziale relativa al Ricorso al TAR Abruzzo ex art. 31 del D.Lgs. 104/2010 e dell'art. 19, comma 6-ter, della legge 241/1990 promosso dalla Sig.ra Colantonio Rita contro il Comune di Loreto Aprutino e nei confronti del Sig. Caldarale Zopito, l'Avv. Mircko Acciavatti del foro di Pescara, che interpellato per le vie brevi ha dato la propria disponibilità, per la difesa degli interessi e delle ragioni dell'Ente nella vicenda in esame;
3. **DEMANDARE** al Responsabile del Settore III l'adozione dei relativi atti, ivi compresi l'assunzione dell'impegno di spesa;
4. **DARE ATTO** che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;
5. **DARE ATTO** che con successiva e separata votazione, ad unanimità di voti favorevoli, resi dai presenti per alzata di mano,

#### **DELIBERA**

- a) dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Leg.vo 18/08/2000, n. 267.

---

#### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 515 del 05/07/2018 esprime parere FAVOREVOLE.

Parere firmato dal Dirigente DI CARLO LUCIANO in data 05/07/2018.

---

#### **LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

Il Presidente  
STARINIERI GABRIELE

Il Segretario Generale  
Dott.ssa DIODATI FRANCESCA

---

#### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 717**

Il 12/07/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Delibera di Giunta N.ro 73 del 10/07/2018 con oggetto: **Ricorso al TAR Abruzzo ex art. 31 del D.Lgs. 104/2010 e dell'art. 19, comma 6-ter, della legge 241/1990 promosso dalla Sig.ra Colantonio Rita contro il Comune di Loreto Aprutino e nei confronti del Sig. Caldarale Zopito – Incarico giudiziale.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da FERRI PATRIZIA il 12/07/2018.